REPUBBLICA ITALIANA **411/2022**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE

CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Carmela de Gennaro	Consigliere
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Pierpaolo Grasso	Consigliere

ha adottato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **58376** del registro di segreteria, proposto da

- **UCCI Mauro**, nato ad Avezzano (AQ) il 26.8.1942 (c.f.: CCUMRA42M26A515M), rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Viciconte (*gaetano.viciconte@firenze.pecavvocati.it*) e domiciliato come da mandato in atti, **appellante principale**;

- **BOSCHERINI Vittorio**, nato a Parigi (Francia) il 18.8.1940 (c.f.: BSCVTR40M18Z110T), **PARTENZA Elisabetta**, nata a Porto San Giorgio (FM) il 28.11.1974 (c.f.: PRTLBT74S68G920W), **TOGNONI Claudia**, nata a Firenze il 10.4.1979 (c.f.: TGNCLD79D50D612I), **UCCI Francesca**, nata a Firenze il 23.10.1971 (c.f.: CCUFNC71R63D612J), **BISCHI Alessandro,** nato a Firenze il 23.4.1968 (c.f.: BSCLSN68D23D612S) e **PETRONE**

Annibale Franco Giuseppe, nato a Foggia il 17.3.1961 (c.f.: PTRNBL61C17D643S), rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Viciconte (*gaetano.viciconte@firenze.pecavvocati.it*) e domiciliati come da mandato in atti, **appellanti incidentali**;

contro

- **il Procuratore regionale della Corte della conti per la Toscana;**

- **il Procuratore Generale della Corte dei conti**;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 274/2018 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, pubblicata in data 7.12.2018.

Visti gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 27.5.2022, il relatore, il P.M., nella persona del V.P.G. Chiara Vetro, e il difensore degli appellanti, come da verbale di causa.

FATTO

Gli epigrafati appellanti impugnano, in via principale e incidentale, la sentenza con cui la Sezione toscana della Corte, in parziale accoglimento della domanda attorea, li ha condannati al pagamento della somma complessiva di € 61.946,22, secondo le ripartizioni meglio colà indicate, in favore dell'ASL di Firenze, a titolo di risarcimento del danno erariale dolosamente arrecato alla predetta amministrazione, in conseguenza di indebiti rimborsi e compensi conseguiti, nelle annualità 2011-2013, per (apparenti) sostituzioni, ex art. 21 dell'accordo nazionale quadro dei medici di medicina generale, dei dottori Boscherini e Ucci, in relazione ad attività sindacale in realtà mai espletata.

Deducono, al riguardo, la violazione e falsa applicazione:

- delle disposizioni riguardanti l'accordo nazionale di comparto, la cui corretta interpretazione deporrebbe o per la rimborsabilità dell'intero monte orario di permessi sindacali assegnati ai due medici sindacalisti - e non solo, come pure dalla giurisprudenza lavoristica affermato, per le ore effettivamente impegnate nell'attività sindacale – o, quantomeno, anche per le ore non strettamente afferenti all'apertura dello studio, ma anche per altra attività rientrante nella medicina di base;

- dell'art. 2697 c.c., sul riparto dell'*onus probandi*, essendo la colpevolezza dei prevenuti fondata esclusivamente su elementi indiziari non adeguatamente riscontrati, tenendosi pure conto dell'intervenuta archiviazione, esaustivamente motivata, dell'omologo procedimento penale aperto per i medesimi fatti;

- dell'art. 1, comma 1, l. n. 20/94, posto che la equivocità della normativa di riferimento, dimostrata proprio dal contenzioso giudiziario in atto per far valere la tesi – supportata anche dal sindacato dei medici di medicina generale (FIMMG) - più possibilista circa la rimborsabilità delle sostituzioni, escluderebbe non solo il dolo, ma anche la gravità della colpa nella commissione delle condotte contestate.

Concludono, pertanto, gli appellanti per la riforma della sentenza impugnata, ad ogni effetto e conseguenza di legge, con vittoria di spese, diritti e onorari.

La Procura Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto dei gravami, siccome inammissibili per genericità e, comunque, infondati nel merito.

All'udienza di discussione della causa, le parti hanno ampiamente

illustrato oralmente le argomentazioni di cui ai rispettivi scritti, ribadendo le richieste in atti. Il giudizio è stato, infine, trattenuto in decisione.

DIRITTO

Gli appelli, sia quello principale che l'incidentale, sono inammissibili per tardività, *ex officio* rilevata.

Va premesso che, come ricordato dagli stessi appellanti nei propri atti, la sentenza impugnata è stata oggetto di procedimento di correzione di errore materiale, ex art. 112 c.g.c., su istanza della Procura regionale, in ragione dell'erronea indicazione del nome di uno dei condannati (Ucci Mario, in luogo di Mauro). Con ordinanza n. 49/2020 l'istanza veniva accolta dalla Sezione territoriale, rettificandosi la sentenza gravata nei termini suddetti.

A parere degli odierni appellanti, il termine per l'impugnazione della pronuncia qui gravata, andrebbe individuato, ai sensi dell'art. 112, secondo comma, c.g.c., a decorrere dalla intervenuta correzione della stessa (7.9.2020), posto che la medesima sarebbe rimasta ineseguibile coattivamente per mancata identificazione di uno dei soggetti destinatari della condanna. Si aggiunge che l'appello principale e quello incidentale sarebbero legati da un nesso di interdipendenza tale da rendere le cause inscindibili ex art. 183 c.g.c., di guisa che anche per gli altri prevenuti il termine sarebbe parimenti traslato a quella data.

Tuttavia, in senso contrario, osserva il Collegio che, come recentemente chiarito anche dalla Suprema Corte in un caso assolutamente analogo (*ex plurimis et amplius*, cfr. Cass., n. 8863/2018), il termine per l'impugnazione di una sentenza, di cui è stata chiesta la correzione, decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ai sensi dell'art. 288 c.p.c. (nel

giudizio contabile vedasi, l'art. 112, secondo comma, c.g.c.), unicamente nelle seguenti, alternative ipotesi:

- se con essa sono svelati *errores in iudicando* o *in procedendo* evidenziati solo dal procedimento correttivo;
- quando l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato;
- laddove con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato.

Per contro, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione.

Applicando le richiamate coordinate ermeneutiche al caso *de quo,* non è revocabile in dubbio che, nella specie, si è in presenza di una mera inesattezza sul prenome di uno solo degli appellanti, come tale assolutamente inidonea a modificare il contenuto effettivo della pronunzia.

Contrariamente a quanto opinato nelle premesse dagli appellanti, non c'era, dunque, alcuna incertezza sulla portata e sul contenuto della sentenza tale da legittimare uno spostamento del *dies a quo* del termine di impugnazione al momento della notifica dell'ordinanza di correzione, ex art. 112 secondo comma c.g.c., anzichè al momento della pubblicazione della sentenza, ai sensi della regola generale, di cui all'art. 1, comma 5 bis, l. n. 19/94, *ratione temporis* applicabile, in ragione dell'introduzione del giudizio

di primo grado in data antecedente l'entrata in vigore del nuovo codice (cfr. art. 2, comma 4, disp. att. c.g.c.).

Nella specie, la sentenza risulta pubblicata, e mai notificata, in data 7.12.2018, laddove la proposizione degli appelli è avvenuta, a mezzo pec, in data 24.2.2021, ossia oltre il c.d. termine "lungo" di impugnazione (1 anno e 31 gg., comprensivo della sospensione feriale), previsto dalla cennata norma processuale.

Neanche l'appello incidentale, dunque, risulta tempestivamente proposto, atteso che si tratta di una impugnazione incidentale autonoma (e non condizionata, né tardiva, ex art. 184, commi 5 e ss. c.g.c.), sorgendo l'interesse ad appellare dalla stessa decisione impugnata (gli appellanti sono stati tutti condannati) e non dall'appello principale proposto dall'UCCI (*amplius*, C. conti, Sez. I App., n. 95/2021; Cass., n. 17614/2020, in un caso assolutamente analogo).

Pur essendo un aspetto rilevato d'ufficio dal Collegio, non risulta necessario garantire alle parti il contraddittorio ex art. 101 secondo comma, c.p.c. (richiamato dall'art. 7, comma 2, c.g.c.), poiché non si tratta di un tema "a sorpresa", su cui deve darsi possibilità di interloquire, essendo stato il medesimo, come più sopra chiarito, già prospettato dagli appellanti nei propri scritti difensivi, sebbene dando (erroneamente) per scontata una soluzione agli stessi favorevole.

La soluzione data alla suddetta questione pregiudiziale di rito, in quanto ostativa all'ulteriore trattazione della causa, assorbe sia le ulteriori doglianze prospettate dagli appellanti, sia l'eccezione d'inammissibilità dei gravami, sollevata dalla Procura Generale, per paventata genericità dei motivi

di doglianza, alla luce dell'asserita prolissità ingiustificata degli stessi. Per mera completezza motivazionale, va, comunque, precisato che tale eccezione appare destituita di fondamento, stante l'improprio richiamo al precedente di questa Corte (cfr. II Sez. App., n. 45/2022).

Un'attenta lettura dello stesso, invero, conduce ad affermare l'esatto contrario di quanto pur sostenuto dalla Procura Generale, essendo stato ritenuto, in quell'occasione, ammissibile un appello pur prolisso e ripetente le argomentazioni di prime cure, al pari di quanto censurato dal requirente in questa sede. Non è, infatti, qualunque generica ridondanza e ripetitività delle difese a determinare potenzialmente l'inammissibilità del gravame, ma solo quella che, concretamente, impedisca di apprezzare sufficientemente i motivi di impugnazione.

La precisazione si impone, trattandosi di un tema estremamente delicato, incidente sulle garanzie difensive dei prevenuti e nella constatata reiterazione, da parte della Procura Generale, di siffatta eccezione nelle cause pendenti innanzi a questa Sezione. Non è da sottacersi, del resto, che, in assenza di un quadro normativo processuale, come quello del giudizio amministrativo, che quantifica esattamente la misura della "ridondanza" - l'art. 13 ter disp. att. c.p.a., rimanda a un decreto del Presidente del Consiglio di Stato di indicare il numero preciso di pagine oltre le quali i motivi non vengono scrutinati – un utilizzo indiscriminato dei pur giusti principi inaugurati dal precedente rischia di giustificare un sostanziale *non liquet* sulla controversia, attraverso una soggettiva, opinabile e arbitraria argomentazione di comodo, fondata sulla presunta genericità dei motivi d'appello.

Il *dictum* contenuto nel precedente invocato, dunque, se correttamente

interpretato è senz'altro condivisibile, ma di essa va fatto un uso *cum grano salis*.

In conclusione, l'inammissibilità degli appelli comporta la definitiva conferma della sentenza impugnata, ad ogni effetto e conseguenza di legge.

Spese del presente grado di giudizio interamente compensate, ex art. 31 comma 3, c.g.c., stante la definizione meramente processuale della causa.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. 58376 del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, dichiara entrambi gli appelli inammissibili.

Spese del presente grado di giudizio compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.5.2022.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

F.to Aurelio Laino — F.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 5 agosto 2022

Per IL DIRIGENTE

F.to Alberto Del Sordo